Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 111° — Numero 211

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - **Sabato, 22 agosto 1970** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 giugno 1970, n. **609**.

Ridimensionamento della zona del comune di Attigliano da trasferire ai sensi della legge 9 luglio 1908, n. 445 e del decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1962, n. 213. Pag. 5502

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 giugno 1970, n. **610**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Siena . . . . Pag. 5502

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 luglio 1970, n. **611**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bologna . . . . Pag. 5503

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 luglio 1970, n **612**.

Modificazione della pianta organica dei magistrati di alcuni uffici giudiziari . . . Pag. 5504

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 giugno 1970, n. **613**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Pietro Apostolo e di S. Vincenzo Martire, nel comune di Varese Ligure . . . Pag. 5505

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 giugno 1970, n. **614**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Gesù Redentore, nel comune di Riccione. Pag. 5505

DECRETO MINISTERIALE 25 marzo 1970.

Nomina di un componente della commissione tecnica presso il Ministero della sanità . . . . . . Pag. 5505

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1970.

Retribuzioni medie, ai fini contributivi, per il personale tavoleggiante dipendente da bars, caffè e ristoranti della provincia di Modena . . . . Pag. 5505

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1970.

Retribuzioni medie, ai fini contributivi, per il personale percentualista di alberghi, pensioni e locande non di stagione di Roma e provincia . Pag. 5506

DECRETO MINISTERIALE 6 agosto 1970.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Orazio Vetrani », con sede in Roma, e nomina del commissario liquidatore Pag. 5508

DECRETO MINISTERIALE 13 agosto 1970.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « San Marco - società cooperativa agricola a responsabilità limitata », con sede in S. Pietro a Maida, e nomina del commissario liquidatore Pag. 5508

DECRETO MINISTERIALE 13 agosto 1970.

Proroga a sei mesi del trattamento di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalla ditta zuccherificio e raffineria di S. Agata di Mugello Pag. 5508

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero di grazia e giustizia: Esito di ricorsi Pag. 5509

Ministero del turismo e dello spettacolo: Modifiche apportate agli elenchi delle comunità climatiche balneari o termali o comunque di interesse turistico, approvati con decreto ministeriale 10 agosto 1952 . . . . Pag. 5509

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Scioglimento della « Società cooperativa Sant'Antonio » con sede in Taranto . . . . Pag. 5509

Ministero dei lavori pubblici: Esito di ricorso Pag. 5509

Ministero della sanità:
Autorizzazione all'ospedale civile di Jesi ad istituire una scuola per tecnici di radiologia medica . Pag. 5509
Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale di circolo di Varese ad istituire una scuola per tecnici di radiologia medica . Pag. 5509
Autorizzazione all'amministrazione delle opere pie riunite di Conegliano Veneto ad istituire, presso l'ospedale civile « S. Maria dei Battuti », una scuola convitto professionale per infermiere comprendente anche un terzo anno d'insegnamento per l'abilitazione alle funzioni direttive Pag. 5509
Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale civile di Legnago ad istituire presso l'ospedale medesimo una scuola per infermiere ed infermieri generici Pag. 5509

Ministero del Tesoro: Media dei cambi . . . . Pag. 5509

CONCORSI ED ESAMI

Ministero del bilancio e della programmazione economica: Concorso per esami a sette posti di stenodattilografo aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva del Ministero del bilancio e della programmazione economica. Pag. 5510

Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato: Commissione esaminatrice centrale incaricata dello espletamento del pubblico concorso, per esami e per titoli, a milleduecento posti di manovale in prova Pag. 5515

Regione Trentino-Alto Adige: Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Bolzano Pag. 5515

Ufficio medico provinciale di Ascoli Piceno: Sostituzione di un componente della commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Fermo Pag. 5516

Ufficio medico provinciale di La Spezia: Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di La Spezia . Pag. 5516

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 giugno 1970, n. **609**.

Ridimensionamento della zona del comune di Attigliano da trasferire ai sensi della legge 9 luglio 1908, n. 445 e del decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1962, n. 213.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1962, n. 213, con il quale l'abitato di Attigliano, in provincia di Terni, è stato aggiunto agli abitati indicati nella tabella *E*) annessa alla legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV (trasferimento di abitati minacciati da frane), limitatamente al perimetro descrittivamente individuato dal rio Secco, da via Case Sparse e da piazza del Popolo;

Considerato che è emersa la necessità di procedere ad un ridimensionamento della zona da trasferire, fermo restando l'onere della osservanza di particolari cautele di carattere urbanistico ai margini della zona stessa;

Ritenuto che la zona da trasferire dell'abitato di Attigliano debba essere delimitata da un lato dal rio Secco e dall'altro dalle mura castellane, come indicato nell'annessa planimetria, vistata dal Ministro proponente e che fa parte integrante del presente decreto;

Visto il conforme parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici espresso con voto n. 124 nell'adunanza del 10 febbraio 1970;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

A norma dell'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568 e a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, l'abitato di Attigliano rimane compreso tra gli abitati indicati nella tabella *E*, allegata alla legge stessa (trasferimento di abitati minacciati da frane), limitatamente al perimetro compreso tra il rio Secco e le mura castellane, come descritto nella premessa.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 giugno 1970

SARAGAT

LAURICELLA

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *agosto* 1970
Atti del Governo, registro n. 237, *foglio n.* 38. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 giugno 1970, n. **610**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Siena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831 e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2395, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 21. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono aggiunti quelli di:

Chirurgia pediatrica;
Chemioterapia;
Dermatologia allergologica e professionale;
Immunologia clinica;
Ottica fisiopatologica;
Ematologia;
Fisiopatologia cardio-vascolare.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 giugno 1970

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *agosto* 1970
Atti del Governo, registro n. 237, *foglio n.* 30. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 luglio 1970, n. **611.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2170, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli da 462 a 466 relativi alla scuola di perfezionamento in medicina del lavoro che assume la denominazione di scuola di specializzazione in medicina del lavoro e gli articoli da 512 a 517 relativi alla scuola di specializzazione in angiologia che assume la denominazione di scuola di specializzazione in chirurgia vascolare, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in medicina del lavoro

Art. 462. — La scuola di specializzazione in medicina del lavoro conferisce il diploma di specialista in medicina del lavoro.

Art. 463. — Gli anni di studio occorrenti al conseguimento del titolo sono tre.

Sono impartiti i seguenti insegnamenti, così distribuiti per ciascun anno di corso.

1° *Anno*:

Fisiologia del lavoro ed ergonomia;
Tecnologia ed igiene del lavoro;
Patologia e clinica del lavoro;
Psicologia del lavoro.

2° *Anno*:

Fisiologia del lavoro ed ergonomia;
Tecnologia ed igiene del lavoro;
Patologia e clinica del lavoro;
Psicologia del lavoro;
Tossicologia industriale e diagnostica di laboratorio;
Infortunistica e pronto soccorso;
Biometria e statistica sanitaria;
Medicina preventiva dei lavoratori.

3° *Anno*:

Patologia e clinica del lavoro;
Tecnologia ed igiene del lavoro;
Infortunistica e pronto soccorso;
Medicina legale delle assicurazioni;
Medicina preventiva dei lavoratori;
Radiologia e medicina nucleare;
Tossicologia industriale e diagnostica di laboratorio;
Dermatologia professionale.

Art. 464. — L'iscrizione alla scuola avviene per titoli. Nel caso che le domande di iscrizione superino il numero dei posti, l'ammissione avverrà per titoli e per esami.

Art. 465. — Sono disponibili otto posti per ciascun anno di corso. Gli iscritti alla scuola hanno l'obbligo di frequentare le lezioni e i laboratori, nonchè di svolgere turni di internato e prendere parte a visite ad istituti, opifici, fabbriche, miniere, ecc. che i vari insegnanti riterranno necessario far eseguire agli allievi.

Art. 466. — Alla fine di ogni anno, gli iscritti, che abbiano conseguito le attestazioni di frequenza sul relativo libretto, sono tenuti a superare tutti gli esami relativi ai singoli insegnamenti di ciascun anno di corso per il passaggio all'anno di corso successivo. L'esame di diploma consiste in una dissertazione scritta su un argomento di medicina del lavoro.

Scuola di specializzazione in chirurgia vascolare

Art. 512. — Presso la facoltà di medicina e chirurgia della Università di Bologna è istituita la scuola di specializzazione in chirurgia vascolare, che ha indirizzo teorico-pratico con lo scopo di conferire il diploma di specialista in chirurgia vascolare.

Art. 513. — Alla scuola sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia previo concorso interno per titoli.

La durata del corso è di tre anni.

Il numero massimo complessivo degli iscritti è fissato in dodici.

Art. 514. — La direzione della scuola è affidata ad un professore di ruolo di materia chirurgica della facoltà di medicina e chirurgia.

I docenti dei corsi saranno scelti fra quelli della facoltà di medicina e chirurgia, su designazione della facoltà stessa.

Art. 515. — Le materie d'insegnamento sono:

1° *Anno*:

1) Embriologia, anatomia macro e microscopica dell'apparato vascolare;
2) Fisiopatologia dell'apparato vascolare e della coagulazione sanguigna;
3) Anatomia patologica dell'apparato vascolare;
4) Semeiologia fisica e strumentale delle malattie vascolari;
5) Semeiologia radiologica delle malattie vascolari;
6) Vasculopatie di interesse medico e specialistico;

2° *Anno*:

7) Patologia e clinica delle malattie del sistema arterioso;
8) Patologia e clinica delle malattie del sistema venoso;
9) Patologia e clinica delle malattie del sistema linfatico;
10) Patologia e clinica delle malattie dei piccoli vasi;

3° *Anno*:

11) Nozioni di terapia medica delle malattie vascolari;
12) Terapia chirurgica delle malattie vascolari;
13) Chirurgia vascolare applicata a malattie dei vari organi.

Art. 516. — L'insegnamento sarà dottrinario e pratico. Gli iscritti hanno l'obbligo di frequenza sia alle lezioni che al tirocinio pratico.

Art. 517. — Alla fine di ciascun anno di corso, e per essere ammessi al corso successivo od all'esame del diploma, gli allievi dovranno superare un esame di profitto nel gruppo di materie di ciascun anno.

L'esame di diploma consiste in una prova teorico-pratica e nella discussione di una tesi scritta, su argomenti di chirurgia vascolare.

Agli allievi che avranno ottenuto l'approvazione nello esame finale verrà rilasciato il diploma di specializzazione in chirurgia vascolare, valido a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 luglio 1970

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *agosto* 1970
Atti del Governo, registro n. 237, *foglio n.* 31. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 luglio 1970, n **612**.

Modificazione della pianta organica dei magistrati di alcuni uffici giudiziari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le tabelle *B* e *D* relative alle piante organiche dei magistrati addetti alle corti di appello e alle preture, allegate al decreto presidenziale 31 dicembre 1966, n. 1185. e successive variazioni;

Riconosciuta la necessità di potenziare gli organici dei magistrati della sezione distaccata di corte di appello di Salerno e della procura generale presso la sezione stessa per adeguarli al carico di lavoro che grava sui detti uffici;

Ritenuto pertanto che si rende necessario aumentare l'organico dei presidenti di sezione da due a tre unità, quello dei consiglieri da dieci a tredici unità e quello dei sostituti procuratori generali da due a tre unità;

Constatato che per il reperimento dei posti occorrenti è indispensabile ridurre di una unità l'organico dei presidenti di sezione della corte di appello di Napoli e di due unità ciascuno l'organico dei magistrati delle preture di Roma e di Napoli;

Visto il parere espresso dal Consiglio superiore della magistratura nella seduta del 21 maggio 1970;

Visto l'art. 1, ultimo comma, della legge 4 gennaio 1963, n. 1;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia;

Decreta:

Le tabelle *B* e *D* relative alle piante organiche dei magistrati addetti alle corti di appello e alle preture, allegate al decreto presidenziale 31 dicembre 1966, numero 1185, e successive variazioni, sono modificate, per la parte relativa agli uffici cui si riferiscono, come dalle tabelle *A* e *B* allegate al presente decreto, vistate dal Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 luglio 1970

SARAGAT

REALE

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *agosto* 1970
Atti del Governo, registro n. 237, *foglio n.* 35. — CARUSO

TABELLA *A*

Magistrati giudicanti e del pubblico ministero addetti alle Corti di appello

SEDI	Magistrati giudicanti			Pubblico Ministero		
	Presidente	Presidenti di sezione	Consiglieri	Procuratore generale	Avvocato generale	Sostituti procuratori generali
(Omissis)						
Napoli	1	19	90	1	1	19
Sez. di Salerno . . .	—	3	13	—	1	3
Totale . . .	23	174	723	23	14	149

Visto, *il Ministro per la grazia e giustizia*
REALE

TABELLA B

Magistrati addetti alle preture

SEDI	Magistrati di appello in funzioni di pretore	Magistrati di tribunale, aggiunti giudiziari e uditori in funzioni di pretore
(Omissis)		
Napoli . .	5	88
Roma .	6	143
Totale .	115	1.806

Visto, *il Ministro per la grazia e giustizia*
REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 giugno 1970, n. **613**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Pietro Apostolo e di S. Vincenzo Martire, nel comune di Varese Ligure.

N. 613. Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Luni, ossia La Spezia, Sarzana e Brugnato, in data 1° novembre 1969, relativo all'unione temporanea « aeque principaliter » delle parrocchie di S. Pietro Apostolo, in frazione Buto del comune di Varese Ligure (La Spezia) e di S. Vincenzo Martire, in frazione Costola dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 agosto 1970
Atti del Governo, registro n. 237, foglio n. 27. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 giugno 1970, n. **614**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Gesù Redentore, nel comune di Riccione.

N. 614. Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Rimini, in data 2 gennaio 1969, integrato con dichiarazione di pari data, relativo alla erezione della parrocchia di Gesù Redentore, in località Alba del comune di Riccione (Forlì). Viene, altresì, riconosciuta la personalità giuridica della chiesa omonima, sede della parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 agosto 1970
Atti del Governo, registro n. 237, foglio n. 26. — CARUSO

DECRETO MINISTERIALE 25 marzo 1970.

Nomina di un componente della commissione tecnica presso il Ministero della sanità.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 399, che, all'art. 8, prevede una commissione tecnica presso il Ministero della sanità;

Visto il proprio decreto in data 16 dicembre 1968, registrato alla Corte dei conti il 27 febbraio 1969, registro n. 3 Sanità, foglio n. 324, concernente la costituzione della suddetta commissione per il quadriennio 16 dicembre 1968-15 dicembre 1972;

Vista la nota in data 2 marzo 1970, n. 25724, con la quale la Confederazione nazionale coltivatori diretti chiede la sostituzione del dott. Pietro Bianchini quale proprio rappresentante nella predetta commissione con il dott. Nino Giordani;

Decreta:

Il dott. Nino Giordani, rappresentante dei coltivatori diretti, è chiamato a far parte della commissione tecnica presso il Ministero della sanità, prevista all'art. 8 della legge 8 marzo 1968, n. 399, in sostituzione del dottor Pietro Bianchini.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, dopo la registrazione della Corte dei conti.

Roma, addì 25 marzo 1970

Il Ministro: RIPAMONTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 giugno 1970
Registro n. 6 Sanità, foglio n. 284

(8082)

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1970.

Retribuzioni medie, ai fini contributivi, per il personale tavoleggiante dipendente da bars, caffè e ristoranti della provincia di Modena.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, concernente la possibilità di determinare appositi salari medi, per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla validità dei salari medi convenzionali per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi;

Visti gli articoli 2, *sub* 6), ultimo comma, e 17, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, circa la possibilità di stabilire, per determinate categorie, apposite tabelle di retribuzioni medie agli effetti del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dall'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 10, primo comma, lettere *b*) e *c*) della legge 14 febbraio 1963, n. 60, concernente la determinazione del contributo dovuto alla Gestione case per lavoratori;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, portante le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Visto il decreto ministeriale 7 luglio 1965;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti della commisurazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonchè all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed alla Gestione case per il personale tavoleggiante dipendente da bars, caffè e ristoranti della provincia di Modena sono determinate nelle misure stabilite dalla tabella allegata al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana con effetto dal primo periodo di paga successivo alla data del 2 settembre 1968.

Roma, addì 22 giugno 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

TABELLA *A*

Settore bars e caffè

Categoria del personale	Esercizi di 1ª e 2ª categoria	Esercizi di 3ª e 4ª categoria
Uomini e donne superiori anni 20	69.378	68.266
Uomini e donne anni 18-20	68.185	67.602
Uomini e donne anni 16-18	63.401	61.353
	Senza vitto ed alloggio.	

TABELLA *B*

Settore ristoranti

Categoria del personale	1ª categoria	2ª categoria	3ª - 4ª categoria
Uomini e donne superiori anni 20	78.974	77.878	75.693
Uomini e donne anni 18-20	69.548	69.606	66.527

I valori sono comprensivi della valutazione del vitto nella misura di L. 13.000 mensili, in vigore dal 1° gennaio 1965, e senza alloggio.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
DONAT-CATTIN

(7914)

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1970.

Retribuzioni medie, ai fini contributivi, per il personale percentualista di alberghi, pensioni e locande non di stagione di Roma e provincia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, concernente la possibilità di determinare appositi salari medi, per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla validità dei salari medi o convenzionali per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi;

Visti gli articoli 2, *sub* 6), ultimo comma, e 17, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, circa la possibilità di stabilire, per determinate categorie, apposite tabelle di retribuzioni medie agli effetti del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dall'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, concernente la determinazione del contributo dovuto alla Gestione case per lavoratori;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, portante le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti della commisurazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonchè all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed alla Gestione case per lavoratori, le retribuzioni medie mensili per il personale percentualista di alberghi, pensioni e locande non di stagione di Roma e provincia, sono determinate nelle misure indicate nella tabella allegata al presente decreto.

Art. 2.

Per i lavoratori dipendenti da esercizi della provincia saranno applicate le retribuzioni medie di cui alla allegata tabella, ridotta del 10 per cento.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, con effetto dal 1° aprile 1969.

Roma, addì 31 luglio 1970

p. *Il Ministro*: RAMPA

Tabella delle retribuzioni medie mensili per il personale retribuito a percentuale dipendente da alberghi, pensioni e locande non di stagione di Roma e provincia.

CATEGORIE DEL PERSONALE	CATEGORIA DEGLI ESERCIZI			
	Alberghi di lusso	Alberghi 1ª categoria	Alberghi 2ª categoria pensioni 1ª categoria	Alberghi 3ª, 4ª categoria pensioni 2ª, 3ª categoria e locande
1-*A*) Primo portiere, primo capo cameriere (primo maître), capo cuoco	155.500	132.500	111.000	93.500
B) Prima governante, prima guardarobiera consegnataria	115.000	100.500	85.500	82.000
2. Portiere unico, capo cameriere unico (maître unico), secondo capo cameriere (secondo maître), sottocuoco, capo operaio con funzioni di assistenza e di coordinamento dei lavori di tutte le specialità	134.000	118.000	100.000	84.000
3-*A*) Portiere di notte negli alberghi di lusso e di prima categoria con almeno 200 letti, primo barman, barman unico negli alberghi di lusso, terzo capo cameriere (terzo maître) secondo portiere sostituto del primo (uno per azienda)	128.000	113.000	97.000	82.000
B) Governante unica, seconda governante sostituta della prima (una per azienda) capoguardarobiera unica consegnataria	101.000	91.500	81.500	74.000
4-*A*) Secondo portiere, chef de rang, cameriere specializzato (chef ai vini, trinciatore, barman), chef ai piani, capo cantiniere o unico, capo dispensiere o unico, capo caffettiere o unico, capo operaio, cuoco capo partita, turnante di cucina, portiere di notte, capo lavandaio, cuoco unico, operaio con più mansione, capo giardiniere, capo garage	105.000	95.500	85.500	78.500
B) Turnante portineria, conduttore di stazione con conoscenza di lingue, telefonista al centralino telefonico autonomo con meno di 150 derivazioni in alberghi di prima categoria e inferiori, primo cameriere ai corrieri, postino con conoscenza di lingue, cuoco famiglia, addetto alle caldaie patentato assunto e utilizzato come tale, addetto al condizionamento, elettricista, falegname, muratore, idraulico, meccanico, aggiustatore, lucidatore, decoratore, tappezziere	101.000	91.500	82.500	76.500
5. Seconda governante, guardarobiera, capo stiratrice, stiratrice unica	87.000	80.000	73.500	68.000
6-*A*) Commis ai piani, demi chef sala e piani, facchino piani, primo commis cucina, facchino cucina, argentiere, officiere, casaroliere, lavapiatti, conduttore, aiuto portineria, cameriere ai corrieri, secondo cantiniere, secondo caffettiere, secondo dispensiere, postino, autista, facchino con mansioni di portiere, guardia di notte, lavandaio, addetto alle caldaie, addetto al montavivande, giardiniere e garagista	92.500	86.500	80.500	73.500
B) Cameriera ai piani, rammendatrice, cucitrice, stiratrice	78.000	72.000	67.500	63.000
C) Ascensorista, commissioniere, commis di bar, commis corriere, commis sala, vetturiere, telefonista alle cabine, vestiarista, aiuti reparti speciali, aiuti operaio, secondo commis cucina, uomo di fatica, aiuto facchino piani, garzoni di cucina	89.000	83.500	79.500	72.000
D) Donna del guardaroba, aiuto cameriere ai piani, donna del personale e tutto fare	76.500	71.000	65.500	60.500
7. Personale inferiore ai 18 anni	60.000	56.500	49.500	48.000

Visto, p. *Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
RAMPA

(7913)

DECRETO MINISTERIALE 6 agosto 1970.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Orazio Vetrani », con sede in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 16 marzo 1968 con il quale sono stati revocati gli amministratori e i sindaci della società cooperativa « Orazio Vetrani », con sede in Roma. e ne è stato nominato commissario governativo il prof. dott. Nicola Marchese;

Visto il decreto ministeriale 8 maggio 1968 con cui il prof. Marchese, dimissionario, è stato sostituito con l'avv. Ettore Tolino;

Visto il decreto ministeriale 14 giugno 1968 con cui l'avv. Tolino, dimissionario, è stato sostituito con il dott. Arrigo Montevecchi;

Visto il decreto ministeriale 2 marzo 1970 con cui il dott. Montevecchi, dimissionario, è stato sostituito con il dott. Luigi Mozzi;

Vista la relazione in data 9 maggio 1970 del commissario governativo dalla quale si rileva che l'ente non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre l'ente in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa « Orazio Vetrani » con sede in Roma, costituita per rogito notaio dott. Gustavo Adolfo Bavai in data 17 ottobre 1944, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. Luigi Mozzi ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 agosto 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(8045)

DECRETO MINISTERIALE 13 agosto 1970.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « San Marco - società cooperativa agricola a responsabilità limitata », con sede in S. Pietro a Maida, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza del tribunale di Lamezia Terme in data 16 maggio 1970, con cui è stato dichiarato lo stato d'insolvenza, ai sensi dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, della cooperativa « San Marco, società cooperativa agricola a responsabilità limitata », con sede in San Pietro a Maida (Catanzaro);

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La cooperativa « San Marco, società cooperativa agricola a responsabilità limitata », con sede in San Pietro a Maida (Catanzaro), costituita per rogito notaio Galati Fortunato in data 15 gennaio 1963, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. Stefano Donelli ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 agosto 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(8252)

DECRETO MINISTERIALE 13 agosto 1970.

Proroga a sei mesi del trattamento di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalla ditta zuccherificio e raffineria di S. Agata di Mugello.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai della industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 2 dicembre 1969, con il quale è stata dichiarata la condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta zuccherificio e raffineria di S. Agata di Mugello (Firenze), ai fini della corresponsione agli operai lavoranti ad orario ridotto o sospesi dal lavoro dipendenti dalla predetta azienda del trattamento previsto dall'art. 2 della citata legge n. 1115;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta zuccherificio e raffineria di S. Agata di Mugello (Firenze);

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso;

Decreta:

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 2 dicembre 1969 a favore degli operai dipendenti dalla ditta zuccherificio e raffineria di S. Agata di Mugello (Firenze), è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 agosto 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(8216)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1970, registrato alla Corte dei conti il 24 luglio 1970, registro n. 20 Grazia e giustizia, foglio n. 386, il ricorso straordinario proposto dal sig. Cappiello Costantino ex guardia del Corpo degli agenti di custodia, avverso il provvedimento con cui veniva rigettata l'istanza di applicazione del beneficio di cui al secondo comma dell'art. 24 della legge 18 marzo 1968, n. 249, promozione ad appuntato nel Corpo degli agenti di custodia, è respinto, salvi gli ulteriori provvedimenti dell'amministrazione.

(8054)

Con decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1970, registrato alla Corte dei conti il 24 luglio 1970, registro n. 20 Grazia e giustizia, foglio n. 387, il ricorso straordinario proposto dal sig. Tedeschi Giuseppe, maresciallo capo nel Corpo degli agenti di custodia avverso la classifica di « buono » attribuitagli nell'anno 1967, è respinto, salvi gli ulteriori provvedimenti dell'amministrazione.

(8055)

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Modifiche apportate agli elenchi delle comunità climatiche, balneari o termali o comunque di interesse turistico, approvati con decreto ministeriale 10 agosto 1952.

Con decreto interministeriale 4 luglio 1970, ai sensi dell'art. 1 del regio decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1926, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, il comune di Gais (Bolzano) è stato incluso nell'elenco delle località climatiche, balneari o termali o comunque di interesse turistico, nelle quali è obbligatoria l'applicazione della imposta di soggiorno.

Il decreto predetto avrà effetto a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(8046)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della « Società cooperativa Sant'Antonio » con sede in Taranto

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 4 luglio 1970 la « Società cooperativa Sant'Antonio », con sede in Taranto, costituita per rogito Vitale in data 6 ottobre 1966, rep. 117943, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Pasquale Vieli.

(8048)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Esito di ricorso

Il Presidente della Repubblica su parere del Consiglio di Stato (Adunanza generale dell'11 dicembre 1969) e su proposta del Ministro per i lavori pubblici, ha dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 36 del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054 e dell'art. 61 del regio decreto 21 aprile 1942, n. 444, il ricorso al Capo dello Stato proposto il 16 novembre 1966 dal dott. Domenico Spiniello, avverso la deliberazione 21 ottobre 1965 della commissione centrale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica.

(8053)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'ospedale civile di Jesi ad istituire una scuola per tecnici di radiologia medica

Con decreto 300.10.IX.3/3911, in data 18 marzo 1970, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale civile di Jesi è autorizzata ad istituire una scuola per tecnici di radiologia medica ai sensi della legge 4 agosto 1965, n. 1103.

(8029)

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale di circolo di Varese ad istituire una scuola per tecnici di radiologia medica.

Con decreto 300.10.IX.87/4073, in data 30 giugno 1970, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale di circolo di Varese è autorizzata ad istituire una scuola per tecnici di radiologia medica con sede presso l'ospedale medesimo ai sensi della legge 4 agosto 1965, n. 1103.

(8030)

Autorizzazione all'amministrazione delle opere pie riunite di Conegliano Veneto ad istituire, presso l'ospedale civile « S. Maria dei Battuti », una scuola convitto professionale per infermiere comprendente anche un terzo anno d'insegnamento per l'abilitazione alle funzioni direttive.

Con decreto n. 300.10.II.84/4/4163, in data 17 luglio 1970, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione delle opere pie riunite di Conegliano Veneto (Treviso) è autorizzata ad istituire, presso l'ospedale civile « S. Maria dei Battuti », una scuola convitto professionale per infermiere, comprendente anche un terzo anno d'insegnamento per l'abilitazione alle funzioni direttive.

(8097)

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale civile di Legnago ad istituire presso l'ospedale medesimo una scuola per infermiere ed infermieri generici.

Con decreto n. 300.10.III.90/7/4025, in data 1° luglio 1970, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale civile di Legnago (Verona) è autorizzata ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici, con sede presso l'ospedale medesimo.

(8098)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 158

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 21 agosto 1970

Dollaro USA	627,05
Dollaro canadese	614,65
Franco svizzero	145,727
Corona danese	83,562
Corona norvegese	87,83
Corona svedese	121,075
Fiorino olandese	174,265
Franco belga	12,632
Franco francese	113,542
Lira sterlina	1496,20
Marco germanico	172,72
Scellino austriaco	24,30
Escudo portoghese	21,91
Peseta spagnola	9,012

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Concorso per esami a sette posti di stenodattilografo aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico sopracitato;

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, concernente le attribuzioni e l'ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e l'istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1967, n. 1086, relativo alla istituzione dei ruoli organici del personale del Ministero del bilancio e della programmazione economica e disciplina delle relative carriere;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, con il quale sono stati determinati gli stipendi spettanti al personale statale;

Ritenuta la necessità di indire un concorso per esami a sette posti di stenodattilografo aggiunto in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Dato atto che nell'emanazione del presente bando si è tenuto conto dei benefici in materia di assunzioni riservate agli invalidi di guerra e categorie assimilate;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a sette posti di stenodattilografo aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di licenza di scuola secondaria di 1° grado, o uno dei diplomi di qualifica di cui alla legge 21 aprile 1965, n. 449;

b) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) età non inferiore agli anni diciotto e non superiore agli anni trentadue, salvo quanto stabilito al successivo art. 3;

d) buona condotta;

e) idoneità fisica all'impiego;

f) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

La esclusione dal concorso in parola, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro per il bilancio e per la programmazione economica.

Art. 3.

Il limite massimo di età, di cui all'art. 2 è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente (regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, art. 23, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1);

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione (regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868; decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93);

b) per i partigiani combattenti ed i cittadini deportati o internati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943 (decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, art. 4; decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, articoli 7 ed 8; legge 14 marzo 1961, n. 130);

c) per coloro che abbiano partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari (decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241);

d) per gli alto-atesini e le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie (legge 2 aprile 1958, n. 364).

I suddetti benefici non competono a coloro che abbiano riportato condanne penali durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena ed a coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, tenuto conto del disposto dell'art. 2 della legge 23 febbraio 1952, n. 93;

e) per gli addetti, per almeno novanta giorni, ai lavori di bonifica dei campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, in condizioni particolarmente rischiose (decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, art. 10; integrato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1768; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, art. 2; decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, art. 1; decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1949, n. 212; decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1385);

f) per il personale della Marina addetto almeno per tre mesi alle operazioni di dragaggio, disattivazione o distruzione delle mine marine o di altri ordigni esplosivi in mare (regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, art. 3);

g) per i profughi di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, ed alle leggi 4 marzo 1952, n. 137, 25 ottobre 1960, n. 1306 e 25 febbraio 1963, n. 319;

h) per il personale militare che per conto dell'O.N.U. abbia prestato servizio in zone di intervento (legge 11 dicembre 1962, n. 1746);

3) a trentanove anni:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valore militare e per i promossi per merito di guerra (regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, art. 17; regio decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116);

b) per i capi di famiglia numerosa (legge 20 marzo 1940, n. 233, art. 2, modificata dal decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, art. 4), salvi i maggiori benefici che derivino da altre disposizioni di legge;

4) a quaranta anni per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, art. 5);

5) a quarantacinque anni per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto di impiego;

6) a cinquantacinque anni:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra (legge 3 giugno 1950, n. 375, art. 9, modificata con legge 5 marzo 1963, n. 367); per i mutilati ed invalidi della lotta di liberazione (decreto legislativo 4 marzo 1945, n. 467, art. 1; decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, art. 2); per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra (decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, art. 1 e

legge 3 giugno 1950, n. 375, articoli 2 e 9); per i mutilati ed invalidi in conseguenza delle deportazioni o dell'internamento ad opera del nemico (art. 2 della legge 14 marzo 1961, n. 130); per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 (legge 19 agosto 1948, n. 1180, articoli 6 e 7); per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile (legge 15 luglio 1950, n. 539 e legge 24 febbraio 1953, n. 142, art. 18); per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (legge 24 giugno 1951, n. 660), limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952); per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni singole o collettive aventi fini politici verificatesi nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato per eventi avvenuti fino al 31 dicembre 1954 (legge 23 marzo 1952, n. 207, articoli 5 e 6; decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1955, n. 1550); per i mutilati ed invalidi a seguito dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 (legge 9 agosto 1954, n. 654, art. 5); per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali, facendo parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate, abbiano riportato, per causa di servizio di guerra o attinenti alla guerra, ferite o lesioni o contratto infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie (legge 3 aprile 1958, n. 467); per i mutilati ed invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298).

Il beneficio di cui alla presente lettera spetta ai mutilati ed invalidi, che rientrino nelle prime otto categorie, ovvero nelle voci da quattro a dieci della categoria nona o nelle voci da tre a sei della categoria decima della tabella *A*, allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero nelle voci quattro e da sei ad undici della tabella *B*, allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamate dalla legge 3 giugno 1950, n. 375;

b) per i profughi che siano disoccupati (legge 9 febbraio 1968, n. 83);

c) per i mutilati ed invalidi del lavoro, di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851;

d) per le vedove e gli orfani per causa di guerra o di servizio (legge 15 novembre 1965, n. 1288);

e) per gli orfani e le vedove dei caduti sul lavoro (legge 14 ottobre 1966, n. 851);

f) per i mutilati ed invalidi civili, di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

g) per i cittadini che siano titolari dell'assegno di benemerenza, di cui all'art. 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, modificato con l'art. 1 della legge 24 aprile 1967, n. 261;

7) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 (regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178), fermo restando, per i detti concorrenti, il limite massimo di anni quaranta di età;

8) per gli assistenti ordinari di università e di istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente e per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'università o istituto di istruzione universitaria (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 maggio 1948, n. 1172, art. 17, ratificato, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 1950, n. 465), purchè complessivamente non si superino i quaranta anni.

I benefici di cui ai numeri 1), 3-*a*), 7) e 8) che precedono, si cumulano tra loro, purchè complessivamente non vengano superati i quaranta anni di età (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, art. 2); i benefici di cui al n. 2), salvo il citato limite di quaranta anni, si cumulano con i benefici di cui ai numeri 1), 7) e 8);

9) si prescinde dal limite massimo di età:

a) per gli impiegati civili ed operai di ruolo dello Stato, che siano in possesso degli altri requisiti prescritti;

b) per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè per i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti (legge 26 marzo 1965, n. 229).

Art. 4.

Per partecipare al concorso, gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero del bilancio e della programmazione economica - Servizio del personale, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, la sola domanda di ammissione, redatta su carta da bollo da L. 400 (vedi schema allegato *A*), firmata dagli aspiranti di proprio pugno.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa l'inammissibilità dell'aspirante al concorso.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il cognome ed il nome;

b) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

c) il domicilio o recapito al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

d) il titolo di studio;

e) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

f) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

g) le eventuali condanne penali riportate;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

La firma, posta in calce alla domanda dall'aspirante, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Qualora l'aspirante risieda allo estero, la firma in calce alla domanda deve essere autenticata dalla competente autorità diplomatica o consolare italiana.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militati alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Art. 5.

Gli esami avranno luogo in Roma, nella sede che sarà tempestivamente indicata.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato, non meno di quindici giorni prima, ai candidati ammessi al concorso.

Del diario verrà dato avviso nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla, indicando il voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta legale con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale;

c) tessera postale o carta d'identità;

d) patente automobilistica;

e) porto d'armi;

f) passaporto.

Art. 6.

Gli esami comprenderanno le seguenti prove:

A) Prove scritte:

1) componimento di italiano (da servire anche come saggio di calligrafia);

2) problema di aritmetica elementare compresa la regola del tre composto.

Ai candidati saranno assegnate cinque ore per ciascuna delle prove scritte.

B) Prova pratica di dattilografia:

scrittura a macchina sotto dettato di un brano scelto dalla commissione giudicatrice, alla velocità di 180 battute al minuto per la durata di cinque minuti.

C) Prova pratica di stenografia:

scrittura stenografica, sotto dettatura, di un brano scelto dalla commissione giudicatrice, alla velocità di 70 parole al minuto, per la durata di circa cinque minuti e trascrizione del brano in scrittura normale a macchina.

D) Prova orale:

1) diritti e doveri dell'impiegato;

2) nozioni elementari di statistica e dei servizi di archivio;

3) nozioni generali sulla struttura e organizzazione del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

Art. 7.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse e che abbiano superato la prova pratica di dattilografia e quella di stenografia.

La prova pratica di dattilografia, quella di stenografia e la prova orale, non si intendono superate se il candidato non avrà ottenuto almeno la votazione di sei decimi in ciascuna di esse.

Al termine della seduta dedicata alla prova orale la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, e affisso nel medesimo giorno all'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte, dalla media dei voti riportati nelle prove pratiche e del voto ottenuto in quella orale.

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo lo ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore, che prevedono riserve di posti.

A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

La graduatoria del concorso sara approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego e sarà successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione del suddetto avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 8.

I candidati che abbiano superato la prova orale debbono far pervenire al Ministero del bilancio e della programmazione economica - Servizio del personale, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso degli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina previsti dalle vigenti disposizioni, redatti nella forma prescritta dal successivo art. 9.

I titoli di precedenza o di preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, fissato al precedente art. 4, purchè possano essere documentati entro il termine indicato al comma precedente.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti di cui al presente articolo, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguenti all'eventuale possesso di titoli di precedenza o di preferenza nella graduatoria.

La data di arrivo dei documenti è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Art. 9.

I documenti richiesti per attestare il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza o di elevazione dei limiti di età sono i seguenti:

1) insigniti di medaglia al valor militare: originale o copia autentica del brevetto;

2) mutilati o invalidi di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della relativa pensione, ovvero mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui debbono essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali dell'opera;

3) cittadino titolare dell'assegno di benemerenza di cui all'art. 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, modificato con l'art. 1 della legge 21 aprile 1967, n. 261: certificato rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, attestante il godimento del predetto assegno;

4) profughi:

a) profughi di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137: attestazione, in bollo da L. 400, rilasciata dal prefetto della provincia di residenza, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117;

b) profughi dall'Egitto, dall'Algeria e dagli altri Paesi africani di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306 e dall'art. 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 319: attestazione, in bollo da L. 400, rilasciata dall'autorità consolare;

c) profughi dalla Tunisia e da Tangeri di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: attestato, in bollo da L. 400, rilasciato dal Ministero degli affari esteri;

d) profughi dal Marocco, dal Sudan e da Zanzibar, di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 luglio 1965 e 18 luglio 1966: attestazione, in bollo da L. 400, rilasciata dall'autorità consolare.

I profughi disoccupati dovranno produrre, inoltre, un certificato rilasciato dal competente ufficio provinciale del lavoro, attestante il loro stato di disoccupazione;

5) mutilati o invalidi per servizio: decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce dell'invalidità, ovvero mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale, al servizio della quale lo aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 1948;

6) mutilati o invalidi del lavoro: dichiarazione di invalidità, in carta da bollo da L. 400, rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro, in cui debbono essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini della iscrizione negli elenchi provinciali dell'associazione;

7) orfani di guerra o di caduti per fatto di guerra: certificato, in carta da bollo da L. 400, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

8) orfani di caduti per causa di servizio: dichiarazione, in carta da bollo da L. 400, dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

9) orfani di caduti sul lavoro: dichiarazione come al n. 6), in bollo da L. 400, in cui debbono essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di orfano di caduto sul lavoro, ai fini della iscrizione negli elenchi provinciali dell'associazione;

10) feriti in combattimento: originale o copia autentica del brevetto;

11) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

12) capi di famiglia numerosa: stato di famiglia, in bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, da cui risulti che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

13) figli di mutilati o invalidi di guerra o per fatto di guerra: attestato dall'Opera nazionale invalidi di guerra, rila-

sciato a nome del padre, qualora questi sia iscritto nei ruoli previsti dall'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375, comprovante l'iscrizione del medesimo nei predetti ruoli e la categoria di pensione. I figli degli invalidi non iscritti nei ruoli dovranno produrre il decreto di concessione di pensione di guerra, ovvero la dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del genitore invalido, oppure un certificato del sindaco del comune di residenza, in bollo da L. 400, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

14) figli di mutilati o invalidi per servizio: certificato, in carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria, oppure il mod. 69-*ter* rilasciato a nome del genitore invalido;

15) figli di mutilati o invalidi del lavoro: dichiarazione come al n. 6), in bollo da L. 400, rilasciata a nome del genitore invalido;

16) madri e sorelle vedove o nubili di caduti in guerra o per fatto di guerra o di caduti per servizio: certificato in carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

17) madri e sorelle vedove o nubili di caduti sul lavoro: dichiarazione come al n. 6), in bollo da L. 400, rilasciato a nome del congiunto caduto sul lavoro:

18) vedove di guerra non rimaritate: mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale deve essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

19) vedove non rimaritate di caduti per causa di servizio: dichiarazione, in carta da bollo da L. 400, dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

20) vedove non rimaritate di caduti sul lavoro: dichiarazione come al n. 6) in bollo da L. 400, in cui debbono essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di vedova di caduto sul lavoro;

21) ex combattenti o assimilati: dichiarazione integrativa o notificazione di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello stato maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6, dell'8 luglio 1948, dello stato maggiore della Aeronautica ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om., del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina, ovvero foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

22) reduci dalla deportazione o dall'internamento: attestazione, in bollo da L. 400, rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

23) coniugati con o senza prole e vedovi con prole: stato di famiglia, in carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

24) mutilati ed invalidi civili: certificato, in bollo da L. 400, rilasciato dall'Ufficio del lavoro della provincia di residenza, attestante, ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, il numero di iscrizione nel ruolo e la categoria professionale;

25) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, alle dipendenze del Ministero del bilancio e della programmazione economica: dichiarazione di lodevole servizio rilasciata, in carta da bollo da L. 400, dal direttore dell'ufficio di appartenenza, con specifica indicazione del periodo di servizio prestato;

26) coloro che abbiano prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato: certificato dell'amministrazione, in carta da bollo da L. 400, attestante il lodevole servizio prestato;

27) i dipendenti statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato in carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'amministrazione competente, contenente la votazione riportata;

28) i concorrenti già appartenenti agli enti di diritto pubblico ed agli enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione a norma dell'art. 1 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'ufficio liquidazione del Ministero del Tesoro, dal quale risulti il servizio prestato e la data in cui è cessato il rapporto d'impiego con l'ente soppresso;

29) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 400 dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

30) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

31) gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'università o del capo dell'istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza ai ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione;

32) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata da L. 400 dell'autorità militare.

Art. 10.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare al Ministero del bilancio e della programmazione economica - Servizio del personale, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento del relativo invito, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio indicato all'art. 2 del bando, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma stesso. E' data, altresì facoltà di produrre, in luogo del diploma o del certificato sostitutivo, copia autentica di uno di detti documenti fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma stesso.

Non è valida la presentazione dei certificati non aventi valore sostitutivo del diploma originale. La copia autentica dovrà essere prodotta in bollo da L. 400;

2) estratto dell'atto di nascita, in bollo da L. 400, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita se il candidato è nato all'estero.

Qualora per i candidati nati all'estero non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sulla elevazione del limite massimo di età, di cui all'art. 2, produrranno i documenti prescritti, salvo che essi non siano stati già presentati per ottenere i benefici di precedenza o di preferenza nella nomina ai sensi del precedente art. 8;

3) certificato di cittadinanza italiana, di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato in bollo da L. 400 dal sindaco del comune di origine o di residenza, o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici, di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al precedente articolo, rilasciato in bollo da L. 400 dal sindaco del comune di origine o di residenza. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione è in ogni caso obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovranno attestare, altresì, che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

5) certificato generale del casellario giudiziale, in bollo da L. 400, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica. Il certificato deve essere in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

6) certificato, su carta da bollo da L. 400, rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che possano impedire il servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego o che comunque influiscano sul pieno rendimento nel servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'impiego al quale concorre.

I candidati invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, oppure invalidi per servizio, dovranno produrre un certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza del candidato, il quale deve contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 6, n. 3, delle leggi 3 giugno 1950, n. 375 e 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

Nei suddetti certificati dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento di cui all'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, e all'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario;

7) i candidati di sesso maschile produrrano, ai fini della certificazione della loro posizione nei riguardi degli obblighi militari, uno dei documenti indicati in appresso, tenendo presente che non è valida la presentazione, in luogo di essi, del foglio di congedo:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa).

I suddetti documenti, in bollo da L. 400, devono essere rilasciati dalla competente autorità militare. Anche i candidati riformati dopo la presentazione alle armi sono tenuti a presentare uno dei suddetti documenti;

b) per i candidati che siano dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare, in bollo da L. 400, rilasciato dal distretto militare competente;

2) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva, in bollo da L. 400, rilasciato dalla capitaneria di porto competente;

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco, contenente, inoltre, il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 400, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

d) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se lo aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

Il requisito dell buona condotta sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I concorrenti che siano dipendenti statali di ruolo dovranno produrre, sempre nel termine di cui sopra, solamente i seguenti documenti:

1) copia integrale dello stato matricolare, su carta bollata da L. 400, di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio e nel minor periodo di servizio prestato;

2) titolo di studio, come al n. 1) del primo comma;

3) certificato medico come al n. 6) del primo comma.

I candidati che si trovino alle armi per obblighi di leva o in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza sono esonerati dal presentare il certificato di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, il certificato medico ed il documento militare di cui al n. 7) del primo comma.

In sostituzione di essi produrranno un certificato, in bollo da L. 400, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè venga prodotto il certificato in carta libera del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza, comprovante l'iscrizione del beneficiario nell'elenco dei poveri, e gli estremi di esso siano riportato su tutti i documenti prodotti in esenzione della imposta di bollo.

Non è in alcun caso ammesso il riferimento a documenti presentati, a qualunque titolo, presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica o presso altre amministrazioni dello Stato o enti di qualsiasi natura.

Tuttavia, i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno per tali documenti indicare l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi suddetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'amministrazione.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo di tutti o di alcuni dei documenti prescritti dal presente articolo, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la esclusione del candidato stesso dalla graduatoria di cui allo articolo 10.

Art. 11.

La commissione esaminatrice del concorso da nominare con apposito decreto, sarà composta:

a) da un impiegato della carriera direttiva del Ministero, con qualifica non inferiore a direttore di divisione, presidente;

b) da quattro impiegati della carriera direttiva del Ministero, con qualifica non inferiore a direttore di sezione, membri.

Alla commissione sarà aggregato, quale membro aggiunto, un insegnante di stenografia di istituti governativi.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva, con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di stenodattilografi aggiunti in prova nel ruolo della carriera esecutiva del Ministero del bilancio e della programmazione economica e conseguiranno la nomina a stenodattilografo aggiunto, se ritenuti idonei dal consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova di sei mesi.

Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio dovesse essere ancora sfavorevole, il Ministro dichiarerà la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato. In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono esonerati dal periodo di prova.

I vincitori che nel termine stabilito non assumeranno regolare servizio, senza giustificato motivo, decadranno dalla nomina.

Art. 13.

Ai vincitori del concorso, ammessi all'impiego, spetta durante il periodo di prova, il trattamento economico della qualifica iniziale della carriera esecutiva, ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori del concorso i quali provengono dalla stessa o da diversa amministrazione e che rivestano una qualifica con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

A coloro tra i vincitori stessi che provengono dal personale non di ruolo viene conservato il trattamento di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 marzo 1970

Il Ministro: GIOLITTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *maggio* 1970
Registro n. 16 *Tesoro, foglio n.* 95

ALLEGATO *A*

Schema da seguire nella compilazione della domanda da inviarsi su carta legale da L. 400

Al Ministero del bilancio e della programmazione economica - Servizio del personale - via XX Settembre, 97 — 00100 ROMA

Il sottoscritto . . nato a (provincia di . .) il . . e residente in . . (provincia di . .) via . . n. . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per esami a sette posti di stenodattilografo aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva del personale del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

Fa presente (solo per coloro che, avendo superato il 32° anno di età alla data di scadenza del bando, abbiano diritto alla elevazione del suddetto limite) di avere diritto alla elevazione del limite massimo di età, ai sensi dell'art. 3 del bando di concorso, perchè .
(indicare con esattezza il titolo che dà diritto alla elevazione).

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (1) . .;

3) ha riportato le seguenti condanne penali . . (2);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . conseguito presso . . in data . .;

5) per quanto riguarda gli obblighi militare, la sua posizione è la seguente (3) . .;

6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni (4) . .;

oppure:

non ha mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubbliche amministrazioni, nè è stato dichiarato decaduto dallo impiego presso pubbliche amministrazioni per aver conseguito l'impiego medesimo mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Il sottoscritto chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo . . . . .

Firma . . . .

Visto per l'autenticità della firma (5)

(1) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(2) Indicare le condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data della sentenza e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa, oppure i procedimenti penali pendenti a proprio carico e la autorità giudiziaria presso cui si trovano.

(3) Ha prestato servizio militare, ovvero non ha prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile (indicandone i motivi).

(4) Nel caso di avvenuta cessazione del rapporto d'impiego, indicarne le cause.

(5) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare nel quale prestano servizio.

(8163)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Commissione esaminatrice centrale incaricata dello espletamento del pubblico concorso, per esami e per titoli, a milleduecento posti di manovale in prova.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 maggio 1970, n. 16622, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi milleduecento posti di manovale in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Delibera:

La commissione esaminatrice centrale per l'espletamento del pubblico concorso citato nelle premesse, è composta come segue:

Presidente:
Consiglio dott. Corrado, ispettore capo superiore.

Membri:
Gambacciani dott. ing. Lino, ispettore capo;
Mariotti dott. Norberto, ispettore capo;
Bellini dott. Aldo, ispettore capo;
Arcari dott. Vandro, ispettore principale.

Segretario:
Santoloni dott. Luciano, segretario capo.

Roma, addì 16 giugno 1970

Il direttore generale: FIENGA

(7855)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Bolzano

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 160 dell'8 luglio 1968 con cui è stato bandito il concorso per il conferimento delle condotte veterinarie vacanti in provincia di Bolzano al 30 novembre 1967;

Vista la propria deliberazione n. 2430 del 10 ottobre 1969 con la quale è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel predetto concorso;

Vista la propria deliberazione n. 2703 del 14 novembre 1969 con cui sono state assegnate le sedi ai vincitori del concorso predetto;

Viste le rinunce pervenute per le condotte di Malles Venosta e Renon;

Viste le domande dei candidati con le indicazioni, in ordine di preferenza, delle sedi per le quali ciascuno ha inteso concorrere;

Considerato che i dottori Konrad Trafojer e Gerhard Rainer appositamente interpellati hanno comunicato di accettare rispettivamente le condotte di Renon e Malles Venosta;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visti l'art. 4 n. 12 e l'art. 13 dello statuto d'autonomia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1958, n. 307;

Delibera

di dichiarare vincitori delle condotte a fianco di ciascuno indicate i seguenti candidati:

1) Trafojer Konrad: condotta comunale di Renon;
2) Rainer Gerhard: condotta consorziale di Malles Venosta.

La presente deliberazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel « Bollettino Ufficiale » della Regione e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa amministrazione e dei comuni interessati.

Trento, addì 10 luglio 1970

Il presidente: GRIGOLLI

(7808)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ASCOLI PICENO

Sostituzione di un componente della commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Fermo.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 785 del 19 febbraio 1970, con cui fu costituita la commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami per il posto di ufficiale sanitario del comune di Fermo bandito con decreto del 20 gennaio 1969, n. 205;

Vista la nota del 21 maggio 1970 con la quale il prof. dott. Cataldo Cassano comunica di essere costretto a rassegnare la propria dimissione da componente della commissione giudicatrice per impegni sopravvenuti;

Considerata la necessità di nominare il nuovo componente in seno alla commissione predetta;

Vista la terna fornita dall'ordine dei medici;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A parziale modifica del decreto n. 785 del 19 febbraio 1970 il prof. dott. Michele Bufano direttore della patologia medica dell'Università di Roma è nominato componente della commissione giudicatrice del concorso per il posto vacante di ufficiale sanitario del comune di Fermo in sostituzione del dott. Cataldo Cassano dimissionario.

La commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed avrà la sua sede in Roma.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura di Ascoli Piceno, dell'ufficio del medico provinciale di Ascoli Piceno e dei comuni interessati.

Ascoli Piceno, addì 20 luglio 1970

Il Medico provinciale

(7809)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI LA SPEZIA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di La Spezia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 195 del 17 gennaio 1970, col quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso pubblico per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti nella provincia di La Spezia al 30 novembre 1968, bandito con proprio decreto n. 1366 in data 17 marzo 1969;

Visto il proprio decreto n. 289 del 4 marzo 1970 con il quale furono apportate varianti al precedente decreto n. 196 del 17 gennaio 1970, con il quale si disponeva la nomina di candidati idonei per la copertura dei posti resisi disponibili per rinuncia volontaria;

Visto che il candidato dott. Parentini Giancarlo interpellato per la condotta medico chirurgica del comune di Maissana, non vi ha preso servizio entro i termini prescritti;

Visto che il candidato dott. Bordoni Lorenzo, penultimo in ordine di graduatoria, non ha compreso nell'ordine di preferenza contenuto nella domanda di ammissione al concorso in parola, la sede di Maissana;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento sui concorsi a posti di sanitario condotto approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Nicolini Mario, compreso nella graduatoria degli idonei al concorso specificato, è dichiarato vincitore della condotta medico chirurgica del comune di Maissana.

Il sindaco del prefato comune è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Tale decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Foglio annunzi legali di questa provincia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio e del comune interessato.

La Spezia, addì 26 giugno 1970

Il medico provinciale: SALVADORI

(7811)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.